

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 9**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante: «Organizzazione degli Uffici centrali di livello  
dirigenziale generale del Ministero dell'interno»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988,  
n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 maggio 2001)**

---

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1985, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1991;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Sentite le Organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunione del 23 febbraio 2001 e del

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21 maggio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**E M A N A**  
il seguente regolamento:

**Art. 1**  
*(Ambito della disciplina)*

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'Interno di seguito denominato Ministero.

**Art. 2**  
*(Uffici centrali)*

1. Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti Dipartimenti:
  - a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
  - b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
  - c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
  - d) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

### Art. 3

#### *(Dipartimento per gli affari interni e territoriali)*

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
  - a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;
  - b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
  - c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
  
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni:
  - a) Direzione Centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del governo;
  - b) Direzione Centrale per la documentazione e la statistica;
  - c) Direzione Centrale per le autonomie;
  - d) Direzione Centrale dei servizi elettorali;
  - e) Direzione Centrale della finanza locale;
  - f) Direzione Centrale per i servizi demografici;
  - g) Direzione centrale per le risorse umane;
  - h) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Dal Dipartimento dipende la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno quale Istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
  
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati.
  
5. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri

Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno. All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di Ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno cinque prefetti, di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali, ed uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.

6. L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati. All'Ufficio è preposto un Direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

#### Art. 4

##### *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e Uffici di pari livello anche a carattere interforze:
  - a) Segreteria del Dipartimento;
  - b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
  - c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
  - d) Ufficio centrale ispettivo;
  - e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
  - f) Direzione centrale della polizia criminale;
  - g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
  - h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;
  - i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
  - l) Direzione centrale del personale;
  - m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
  - n) Direzione centrale di sanità;
  - o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
  - p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione Investigativa Antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati secondo quanto previsto dalle leggi n. 121/81 e n. 410/91 un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di

vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

## **Art. 5**

### *(Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)*

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
  - a) l'immigrazione;
  - b) l'asilo;
  - c) la cittadinanza;
  - d) le confessioni religiose.
  
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti Direzioni:
  - a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;
  - b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
  - c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
  - d) Direzione centrale degli affari dei culti;
  - e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
  - f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
  
3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
  
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un Prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
  
5. Nell'ambito del Dipartimento opera altresì la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.



**Art. 6**  
*(Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del soccorso pubblico e della difesa civile)*

1. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
  - a) soccorso pubblico;
  - b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti normative;
  - c) difesa civile;
  - d) politiche e ordinanze di protezione civile;
  
2. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti Direzioni centrali e Uffici:
  - a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
  - b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
  - c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
  - d) Direzione centrale per la formazione;
  - e) Direzione centrale per la gestione delle risorse umane, logistiche e strumentali;
  - f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
  - g) Direzione centrale per gli affari generali
  - h) Ufficio centrale ispettivo.
  
3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un Vice Capo Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il coordinamento delle Direzioni Centrali di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente comma 2. Ad un altro Vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del Dipartimento può delegare ai Vice Capi di volta in volta o in via generale sue specifiche attribuzioni.
  
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2 lettera a), b), d) ed e) sono preposti dirigenti generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

**Art. 7**  
*(Disposizioni finali)*

1. I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 e i relativi decreti attuativi per quanto riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative funzioni.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE:**

#### **“ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO”.**

Il presente regolamento costituisce attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. In particolare, esso attua quanto previsto dagli articoli 4, 5, 14, 15 del predetto decreto legislativo relativi rispettivamente, i primi due, all’organizzazione e ai dipartimenti di tutti i Ministeri ed i restanti due alle specifiche attribuzioni e all’ordinamento del Dicastero dell’interno. Ad un ulteriore regolamento è invece, riservata la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

La finalità del provvedimento in esame è quella di disegnare una nuova configurazione del Ministero dell’interno, necessaria a renderne compatibile la struttura con le trasformazioni intervenute nel frattempo e a riequilibrare le diverse componenti dell’Amministrazione in relazione al passaggio dalle attuali otto articolazioni a quattro strutture dipartimentali.

La novità più significativa del riassetto risiede nell’accorpamento in un unico Dipartimento dell’attuale Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale con la Direzione generale dell’amministrazione civile. Ciò, perché la complessità della nuova struttura

agevolerà l'equilibrio tra le diverse componenti del Ministero e configurerà un riferimento unitario dei compiti di amministrazione generale e di quelli di amministrazione civile, in un quadro di più intensa sinergia con lo stesso ruolo al quale è chiamata la Presidenza del Consiglio nel coordinamento dei rapporti con il sistema delle autonomie e nella promozione della collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Nel nuovo Dipartimento potranno trovare più ampio riconoscimento le esigenze di supporto ai nuovi compiti svolti sul territorio dal Prefetto, con specifico riguardo alla direzione degli Uffici Territoriali del Governo, agevolandolo nell'assunzione dei compiti di sostegno a favore del governo locale, che sempre più ne caratterizzeranno il ruolo istituzionale.

La riforma persegue, quindi, finalità di alto profilo in quanto tende, attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture, non solo a recuperare operatività ed efficienza - in armonia con il processo di forte rinnovamento che sta investendo tutte le pubbliche amministrazioni - ma anche a rendere più percepibile la funzione di governo e di amministrazione generale dei funzionari prefettizi, che resta l'essenza stessa della professionalità del Prefetto.

Attraverso la riforma, sarà dunque possibile procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del Ministero, e, al contempo, eliminare duplicazioni organizzative e frammentazioni funzionali tra le diverse articolazioni e potrà essere garantita una maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Il regolamento si compone di sette articoli:

**Art. 1** L'articolo 1, quale norma di apertura del provvedimento, al mero scopo di semplificare e chiarire il testo normativo, individua l'ambito della disciplina dello stesso con il riferimento alle funzioni e

all'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno.

**Art. 2** L'articolo 2 individua l'organizzazione, a livello centrale, degli Uffici del Ministero, articolando gli stessi in Uffici di diretta collaborazione del Ministro, la cui disciplina è demandata ad un ulteriore provvedimento, e in quattro Dipartimenti (Dipartimento per gli affari interni e territoriali; Dipartimento della pubblica sicurezza; Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile).

**Art. 3** Il successivo articolo 3 disciplina l'organizzazione del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Tale struttura svolge le funzioni ed i compiti spettanti al Ministero dell'interno nell'area dell'amministrazione generale, dando riconoscimento alle esigenze di supporto ai nuovi compiti svolti sul territorio dai Prefetti, proprio nella promozione della collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Dipartimento si compone di otto Direzioni centrali: Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del governo; Direzione centrale per la documentazione e la statistica; Direzione centrale per le autonomie; Direzione centrale dei servizi elettorali; Direzione centrale della finanza locale; Direzione centrale per i servizi demografici; Direzione centrale per le risorse umane; Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si prevede, inoltre, che al Dipartimento sia preposto un Capo Dipartimento, coadiuvato da due Vice Capi, uno con funzioni vicarie e l'altro cui è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli affari territoriali di governo, a sottolineare la rilevanza delle funzioni di raccordo, di collaborazione, d'assistenza e sostegno nei riguardi degli enti locali in relazione al processo riformatore dello Stato in senso federalista.

Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati.

All'Ispettorato generale di amministrazione sono attribuiti compiti in materia di controlli, ispezioni ed inchieste amministrative, su incarico del Ministro dell'Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno. All'Ufficio è preposto un Capo dell'Ispettorato, coadiuvato da un numero di Ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno cinque Prefetti.

L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati ha compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati. Tale Ufficio, per il tipo di attività svolta, ha un ruolo che si rivolge alle varie strutture ministeriali. Ad esso è preposto un Direttore, responsabile dei servizi informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

**Art. 4** L'articolo 4 reca l'assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, quale area funzionale per la tutela dell'ordine pubblico. L'impostazione seguita è quella di applicare anche agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza i medesimi principi che regolano la potestà di organizzazione delle altre strutture Dipartimentali, al fine di riequilibrare le diverse componenti e assicurare una armonica coesistenza delle diverse aree funzionali.

Il comma 1 enuncia le funzioni ed i compiti svolti dal predetto Dipartimento, specificandone i tratti fondamentali connessi all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica in linea con quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il Dipartimento è articolato in quattordici strutture tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello anche a carattere interforze: Segreteria del Dipartimento; Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento; Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; Ufficio centrale ispettivo; Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato; Direzione centrale della polizia criminale; Direzione Centrale della polizia di prevenzione; Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione; Direzione centrale dei servizi antidroga; Direzione centrale del personale; Direzione centrale per gli istituti di istruzione; Direzione centrale di sanità; Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipendono la Direzione investigativa antimafia, l'Istituto superiore di polizia per la formazione,

la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia.

Al Dipartimento è preposto un Prefetto con le funzioni di Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza e sono assegnati tre Vice Direttori generali, uno dei quali con funzioni vicarie.

**Art. 5**

L'articolo 5 reca l'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ove confluiscono sia l'area della immigrazione, che deve saper tradurre in scelte operative l'impegno dello Stato ad interpretare, nella integralità dei suoi risvolti sociali, il fenomeno della multirazzialità, che quella dell'asilo, per i connessi profili di accoglienza e protezione umanitaria; l'area dei diritti civili, delle minoranze e della cittadinanza, che deve assicurare la tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle fragilità sociali, nonché garantire le libertà civili anche degli apolidi e degli stranieri, con la dovuta considerazione delle situazioni di integrazione multi-etnica; l'area degli affari dei culti, cui è demandata la cura dei rapporti con gli organi istituzionali della Chiesa cattolica e con le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano nonché l'amministrazione del Fondo edifici di culto, ai fini della gestione del relativo patrimonio e della conservazione, restauro e tutela dei beni. Il Dipartimento è articolato in sei Direzioni centrali: Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo; Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; Direzione centrale degli affari dei culti; Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;



Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Il Dipartimento è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari nonché la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui al d.P.R. 15 maggio 1990, n. 136.

**Art. 6** L'art. 6 riguarda l'assetto organizzativo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile cui sono affidate le competenze in materia di protezione civile e di difesa civile, attribuite al Ministero dell'interno dal d.leg.vo n. 300/1999 nonché quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'articolazione del Dipartimento è stata valorizzata la componente tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui è riconosciuta, dalla vigente normativa, specifica rilevanza nei compiti di soccorso tecnico di emergenza nonché di prevenzione incendi. Il Dipartimento è articolato in otto Direzioni centrali: Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile; Direzione centrale per la formazione; Direzione

centrale per la gestione delle risorse umane, logistiche e strumentali; Direzione centrale per le risorse finanziarie; Direzione centrale per gli affari generali; Ufficio centrale ispettivo. Il Dipartimento è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati due Vice Capi, uno con funzioni vicarie, al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore Generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di carattere più prettamente tecnico nonché di quelle concernenti la gestione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie. All'altro Vice Capo è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Analogamente si prevede la preposizione di Dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle Direzioni centrali che, per le materie di competenza, richiedono una specifica professionalità.

**Art. 7** L'art. 7 reca le disposizioni finali.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Roma, 26 aprile 2001

Ufficio Ordinamento della  
Pubblica Amministrazione  
N. 21-1/A31

- AL CONSIGLIO DI STATO  
Segretariato Generale  
Piazza Capo di Ferro, 13

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:  
"Organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale  
del Ministero dell'Interno".

Si fa riferimento al parere n. 75/01, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti di Governo di codesto Consesso nell'adunanza del 9 aprile 2001, in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno.

Al riguardo, codesto Consesso ha rappresentato di non poter pronunciare un parere definitivo sul provvedimento, non essendo stati forniti da questa Amministrazione gli elementi necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa, di cui al comma 4 bis dell'art. 17 della legge n. 400/88 e al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 300/99.



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 2 -

In particolare, risultano mancanti gli atti relativi al concerto delle altre Amministrazioni interessate (Tesoro e Funzione Pubblica) e le eventuali osservazioni delle Organizzazioni sindacali, ovvero la data e gli esiti dei relativi incontri.

In proposito, si fa presente che il provvedimento è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 febbraio u.s. ed in quella occasione sono state formulate talune osservazioni, recepite nel testo inviato per il parere.

In relazione a quanto sopra, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e Legislativi, con nota del 1° marzo 2001 (all. 1), ha comunicato il nulla osta alla trasmissione del provvedimento a codesto Consesso nella versione approvata, secondo le intese intercorse durante il predetto Consiglio dei Ministri.

Anche il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha formulato, in data 7 marzo 2001 (all. 2), il proprio assenso all'ulteriore corso del provvedimento non avendo osservazioni da formulare.

Per quanto concerne le Organizzazioni sindacali, si fa presente che in data 30 gennaio 2001, lo schema di decreto in argomento è stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali per la necessaria informazione (all. 3) e il 2 febbraio successivo le stesse sono state convocate per un incontro, nel corso del quale hanno espresso le proprie valutazioni, successivamente formalizzate (all. 4) e che,



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 3 -

per quanto possibile, sono state recepite nel testo laddove compatibili con l'assetto organizzativo generale delineato nel provvedimento stesso.

Infine, in ordine alle osservazioni fatte pervenire direttamente a codesto Consesso dal Direttore dell'Agencia di Protezione Civile in merito all'art. 6 del provvedimento che, in particolare, prevede l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di una apposita Direzione Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile, si fa presente che la norma in esame è coerente con il quadro normativo vigente, tenuto conto che, in effetti, riproduce quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 300/99 che, al comma 1, ricomprende, tra le funzioni e i compiti spettanti allo Stato, anche "la difesa civile e le politiche di protezione civile".

All'Agencia di protezione civile sono invece trasferiti, ai sensi dell'art. 79 del citato decreto legislativo n. 300, "le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile...", fermo restando che la valutazione sull'opportunità dell'emanazione delle ordinanze per gli interventi di emergenza, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 225/92. non può che spettare al vertice politico e, quindi al Ministro dell'Interno, quale responsabile della sicurezza, nel senso più ampio del termine, vale a dire della tutela dell'integrità della vita dei beni a livello individuale e collettivo. Ciò non toglie, tuttavia, che all'Agencia sia affidata la predisposizione delle ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza, da emanarsi a cura del Ministro



# *Ministero dell'Interno*

UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 4 -

dell'Interno e secondo le direttive dallo stesso impartite, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), n. 2 del richiamato decreto legislativo n. 300/99.

Tanto premesso, si trasmettono, ad integrazione di quanto già inviato con nota del 7 marzo u.s., n. 15 copie della documentazione citata nella presente nota, necessarie al fine dell'emanazione del parere di codesto Consesso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE

(Carlo Mosca)





## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 9 aprile 2001*

N. della Sezione: 75/2001

### **OGGETTO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”.

### ***La Sezione***

Vista la relazione prot. n. 21-1/A31, in data 7 marzo 2001, con la quale il Ministero dell’interno – Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali – chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi ;

**PREMESSO**



Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in esame è inteso a dare attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare esso è volto ad attuare quanto previsto dagli artt. 4, 5, 14, 15 del predetto decreto legislativo relativi rispettivamente, i primi due, all'organizzazione e ai Dipartimenti di tutti i Ministeri, ed i restanti due, alle specifiche attribuzioni e all'ordinamento del Dicastero dell'interno. Ad un ulteriore regolamento è, invece, riservata la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

Si vuole in concreto disegnare una nuova configurazione del Ministero dell'interno, per adeguarla alle trasformazioni intervenute nel frattempo e per riequilibrare le diverse componenti dell'Amministrazione in relazione al passaggio dalle attuali otto articolazioni a quattro strutture dipartimentali.

La novità più significativa delle riassetto potrebbe individuarsi nell'accorpamento in un unico Dipartimento dell'attuale Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale con la Direzione generale dell'amministrazione civile. Ciò perché la complessità della nuova struttura agevolerebbe l'equilibrio tra le diverse componenti del Ministero, configurando un riferimento unitario dei compiti di amministrazione generale e di quelli di amministrazione civile, in un quadro di più intensa sinergia con lo stesso ruolo al quale è chiamata la Presidenza del Consiglio nel coordinamento dei rapporti con il sistema delle autonomie e nella promozione della collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Il nuovo Dipartimento potrà quindi assicurare il migliore supporto ai nuovi compiti svolti sul territorio dal Prefetto, con specifico riguardo alla direzione degli Uffici territoriali del Governo, agevolandolo nell'assunzione dei compiti di sostegno a favore del governo locale, che sempre più ne caratterizzeranno il ruolo istituzionale.

Attraverso la riforma si tende, in generale, alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del Ministero e, nel contempo, ad eliminare

duplicazioni organizzative e frammentazione funzionali tra le diverse articolazioni, per garantire una maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Lo schema di compone di sette articoli, aventi le seguenti rubriche:

art. 1: Ambito della disciplina;

art. 2: Uffici centrali;

art. 3: Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

art. 4: Dipartimento della pubblica sicurezza;

art. 5: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

art. 6: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

art. 7: disposizioni finali.

#### CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto per dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del Governo, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare alle previsioni di carattere generale degli artt. 4 e 5, nonché alle specifiche disposizioni relative al Ministero dell'interno, dettate dai successivi artt. 14 e 15.

Trattasi, dunque, di atto normativo da adottare - secondò quanto stabilito dal citato art. 4 - ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, ossia con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente (il Ministro dell'interno) d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come del resto indicato nel preambolo dello schema di provvedimento in esame (in cui si fa menzione anche del Ministro per la funzione pubblica).

Ai sensi del comma 1 del ripetuto art. 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per un simile regolamento di organizzazione si deve applicare l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale debbono essere sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; inoltre la nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

Tanto premesso ritiene la Sezione che, allo stato degli atti, non sussistano le condizioni per un esame del merito dello schema normativo in questione, non essendo stati forniti dal Ministero riferente gli elementi necessari per la verifica della corretta applicazione delle norme sopra richiamate.

Anzitutto non sono stati prodotti gli atti relativi al concerto con le diverse Autorità con le quali, in base alla legge, deve previamente raggiungersi l'intesa in sede di predisposizione dell'articolato.

L'omissione appare ancor più rilevante ove si consideri che nel caso di specie la riorganizzazione del Ministero deve rispondere al principio dell'invarianza della spesa, per cui si rende imprescindibile l'acquisizione delle valutazioni tecniche che possono essere espresse, in particolare, dal menzionato Dicastero del Tesoro, nell'ambito delle proprie specifiche competenze in materia.

Inoltre non viene fornita alcuna notizia in ordine alla consultazione delle organizzazioni sindacali, di cui, peraltro, non viene fatto alcun cenno neppure nel preambolo dello schema di provvedimento, mentre invece in tale sede occorre indicare, sia pure sinteticamente, la data e l'esito degli incontri, gli eventuali dissensi ed i motivi per i quali essi non siano stati presi in considerazione.

Ai fini dell'espressione del parere, si rende pertanto necessario che il Ministero dell'interno faccia pervenire la documentazione relativa agli adempimenti di cui sopra, integrata dalle deduzioni del Ministero stesso in ordine agli eventuali rilievi che sia le Autorità amministrative consultate, sia le organizzazioni sindacali, riterranno di prospettare.

Il Ministero dell'interno vorrà altresì esporre il proprio punto di vista riguardo alle osservazioni sullo schema di regolamento di cui si tratta fatte


pervenire direttamente al Consiglio di Stato dall'Agenzia di Protezione civile, con nota in data 8 marzo 2001, che la segreteria della Sezione provvederà a trasmettere in copia.

**P.Q.M.**

Sospende l'espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione.

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Corrado Calabrò)

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Maria Pia Scatizzi)





URGENTE

*Agenzia di Protezione Civile*

*Il Direttore*

PROT. APC/320/2001/DIR

Roma, 08 MAR. 2001

Al Consiglio di Stato  
Sezione Atti Normativi  
c.a. Presidente Tommaso ALIBRANDI

OGGETTO: schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno

Si rimette alle valutazioni di codesto Alto Consesso una nota di osservazioni relative alle interconnessioni dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno in oggetto con l'Agenzia di Protezione Civile, costituita ai sensi del decreto-legislativo n.300/1999.

Il dispositivo attualmente previsto all'articolo 6 dello schema di regolamento può comportare gravi incertezze operative in un settore di preminente interesse pubblico, con conseguenze sull'espletamento delle attività di protezione civile volte a garantire la pubblica e privata incolumità in occasione di eventi calamitosi di origine naturale od antropica.

Si ringrazia per l'attenzione.

  
Prof. Franco Barberi

ALL.

## OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Nello schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno, all'articolo 6 concernente la disciplina del "Dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile", si fa riferimento a compiti in materia di "politiche ed ordinanze di protezione civile" (comma 1, lett. d) e si crea una specifica struttura la "Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile" (comma 2, lett. c).

Al riguardo sussistono forti dubbi sulla compatibilità di tali disposizioni con la scelta di base del decreto legislativo n. 300/1999, che ha delineato, come emerge chiaramente dagli articoli 79, comma 3, e 81, il carattere strumentale dell'Agenzia di protezione civile, escludendo, quindi, qualsiasi duplicazione di strutture amministrative operanti nella stessa materia.

In particolare si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, citato espressamente prevede il trasferimento all'Agenzia di tutte le funzioni ed i compiti tecnici in materia di protezione civile svolti dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno.

In sostanza l'incardinamento di tutta la materia di protezione civile, tranne i compiti attribuiti dalla legge al Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Interno, è riportato all'Agenzia e le norme regolamentari all'esame riattribuirebbero ai Vigili del fuoco compiti eliminati espressamente dallo stesso decreto legislativo.

In tale contesto è da ricondurre la predisposizione delle ordinanze di emergenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 225/1992 attribuite espressamente all'Agenzia dall'articolo 81, comma 1 lettera c, n.2 e sembra del tutto illogica un'attribuzione di competenze concorrenti al Ministero dell'Interno con gravi pregiudizi per la tempestività nell'erogazione dell'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali.


Altro aspetto, rilevante ai fini che interessano, è dato dai rapporti fra Agenzia e Corpo nazionale dei VV.FF.

L'art.79, comma 3, del decreto legislativo 300/1999 stabilisce la "dipendenza funzionale" del Corpo dall'Agenzia per le attività di protezione civile .

Attribuire qualunque forma di supremazia del costituendo Dipartimento del Ministero dell'Interno nei confronti dell'Agenzia comporterebbe una sostanziale inversione di quanto disposto dalla legge: il Corpo dipenderebbe funzionalmente dall'Agenzia alla quale, tuttavia, impartirebbe tramite il proprio Dipartimento- direttive politiche. Ciò infine, è in contrasto con l'attribuzione all'Agenzia della personalità giuridica e di relevantissimi ambiti di autonomia.

Un conto, infatti, è l'indirizzo e la vigilanza politica, attribuite al Ministero dell'Interno (che le eserciterà, come per tutte le altre competenze, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione), un conto è un rapporto tra strutture amministrative che, con la configurazione di Agenzia stabilita dalla legge, appare, come già precisato incompatibile.

Le eventuali modifiche dello schema di regolamento riguarderebbero pertanto la soppressione, nell'articolo 6, della lettera d) del comma 1, delle parole "e le politiche di protezione civile" della lettera c, del comma 2, e delle parole "e le politiche di protezione civile" del comma 3, secondo periodo.



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 138/2001

Roma, addì 25. 5. 2001

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema DPR – Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero.

MINISTERO INTERNO

- Gab. On. Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 75/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Giuseppe Barbagallo*





## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 21 maggio 2001*

N. della Sezione: 75/2001

### **OGGETTO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

### *La Sezione*

Vista la relazione prot. n. 21-1/A31, in data 7 marzo 2001, con la quale il Ministero dell'interno – Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali – chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria in data 9 aprile 2001 e la risposta dell'Amministrazione con nota del 26 aprile 2001, pervenuta il 9 maggio successivo;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

## PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in esame è inteso a dare attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare esso è volto ad attuare quanto previsto dagli artt. 4, 5, 14, 15 del predetto decreto legislativo relativi rispettivamente, i primi due, all'organizzazione e ai Dipartimenti di tutti i Ministeri, ed i restanti due, alle specifiche attribuzioni e all'ordinamento del Dicastero dell'interno. Ad un ulteriore regolamento è, invece, riservata la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

Si vuole in concreto disegnare una nuova configurazione del Ministero dell'interno, per adeguarla alle trasformazioni intervenute nel frattempo e per riequilibrare le diverse componenti dell'Amministrazione in relazione al passaggio dalle attuali otto articolazioni a quattro strutture dipartimentali.

La novità più significativa del riassetto potrebbe individuarsi nell'accorpamento in un unico Dipartimento dell'attuale Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale con la Direzione generale dell'amministrazione civile. Ciò perché la complessità della nuova struttura agevolerebbe l'equilibrio tra le diverse componenti del Ministero, configurando un riferimento unitario dei compiti di amministrazione generale e di quelli di amministrazione civile, in un quadro di più intensa sinergia con lo stesso ruolo al quale è chiamata la Presidenza del Consiglio nel coordinamento dei rapporti con il sistema delle autonomie e nella promozione della collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Il nuovo Dipartimento potrà quindi assicurare il migliore supporto ai nuovi compiti svolti sul territorio dal Prefetto, con specifico riguardo alla direzione degli Uffici territoriali del Governo, agevolandolo nell'assunzione dei compiti di sostegno a favore del governo locale, che sempre più ne caratterizzeranno il ruolo istituzionale.

Attraverso la riforma si tende, in generale, alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del Ministero e, nel contempo, ad eliminare duplicazioni organizzative e frammentazioni funzionali tra le diverse articolazioni, per garantire una maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Lo schema si compone di sette articoli, aventi le seguenti rubriche:

art. 1: Ambito della disciplina;

art. 2: Uffici centrali;

art. 3: Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

art. 4: Dipartimento della pubblica sicurezza;

art. 5: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

art. 6: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

art. 7: disposizioni finali.

Con pronuncia interlocutoria in data 9 aprile 2001, la Sezione ha rilevato la mancanza di elementi in ordine al concerto intervenuto con le altre Amministrazioni proponenti nonché in ordine alla consultazione con le organizzazioni sindacali; ha inoltre invitato il Ministero referente ad esporre il proprio punto di vista sulle osservazioni formulate sullo schema dall'Agenzia di protezione Civile, con nota in data 8 marzo 2001, fatta pervenire direttamente al Consiglio di Stato.

Il Ministero dell'interno ha riscontrato la pronuncia summenzionata con nota del 26 aprile 2001.

#### CONSIDERATO

Come già sottolineato nella precedente pronuncia interlocutoria del 9 aprile 2001, lo schema di regolamento in esame è stato predisposto per dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del Governo, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare alle previsioni di carattere generale degli artt. 4 e 5, nonché alle specifiche disposizioni relative al Ministero dell'interno, dettate dai successivi artt. 14 e 15.

Trattasi, dunque, di atto normativo da adottare - secondo quanto stabilito dal citato art. 4 - ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, ossia con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente (il Ministro dell'interno) d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come del resto indicato nel preambolo dello schema di provvedimento in esame (in cui si fa menzione anche del Ministro per la funzione pubblica).

Ai sensi del comma 1 del ripetuto art. 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per un simile regolamento di organizzazione si deve applicare l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale debbono essere sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; inoltre la nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

Ciò posto, la Sezione prende atto degli elementi forniti dal Ministero dell'interno, con la surrichiamata nota del 26 aprile 2001, in ordine agli adempimenti previsti dalle norme citate ai fini della emanazione del testo regolamentare di cui si tratta.

Per quanto riguarda, in particolare, gli atti di concerto, l'Amministrazione referente ha inviato il nulla osta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il parere favorevole del Dicastero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (nel quale si richiama anche l'accordo con il Dipartimento per la funzione pubblica), sottolineando che lo schema era stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 febbraio scorso.

In proposito la Sezione osserva che neppure nei menzionati atti di concerto vengono espresse specifiche valutazioni sulla questione dell'"invarianza della spesa", di cui si è fatto cenno nella precedente pronuncia interlocutoria. Pur ritenendosi che l'adesione incondizionata

dell'Amministrazione del tesoro implichi la valutazione in termini positivi dello schema anche per tale aspetto, si richiama l'attenzione del Ministero referente sulla necessità di piena e rigorosa applicazione del principio in parola, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

Per quanto concerne la consultazione delle organizzazioni sindacali, viene precisato che lo schema è stato trasmesso in data 30 gennaio 2001 a tali organizzazioni e che le stesse sono state convocate per un incontro, nel corso del quale hanno espresso le loro valutazioni, successivamente formalizzate; e dette valutazioni sono state in parte recepite nel testo definitivo dello schema in esame.

Al riguardo il Collegio deve osservare che – come già fatto presente nella precedente pronuncia interlocutoria – della avvenuta consultazione dovrà essere fatta espressa menzione, anche se in termini necessariamente sintetici, nel preambolo del provvedimento, in cui dovranno quanto meno indicarsi la data e l'esito degli incontri, gli eventuali dissensi ed i motivi per i quali essi non siano stati presi in considerazione.

Il Ministero dell'interno ha infine esposto il proprio punto di vista riguardo alle osservazioni sullo schema di regolamento di cui si tratta fatte pervenire direttamente al Consiglio di Stato dall'Agenzia di Protezione civile, con nota in data 8 marzo 2001, nella quale si censurano, in concreto, le previsioni dell'art. 6 dello schema (relativo al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ed in ispecie del comma 1, lettera "d" che fa riferimento a compiti in materia di "politiche ed ordinanze di protezione civile"; nonché del comma 2, lettera "c" che crea una specifica struttura denominata: "Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile".

Ad avviso della menzionata Agenzia, le surriportate previsioni si porrebbero in contrasto con le scelte di base operate dal citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha delineato, come emerge dall'art. 79, comma

3, e dall'art. 81, il carattere strumentale dell'Agenzia di protezione civile, escludendo, quindi, qualsiasi duplicazione di strutture amministrative operanti nella stessa materia.

Il Ministero dell'Interno sottolinea, invece, che lo stesso decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce all'art. 14, comma 1, che tra le funzioni e i compiti spettanti allo Stato, siano ricompresi anche: "difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile", mentre ai sensi del successivo art. 79 sono trasferiti all'Agenzia "le funzioni e i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile".

La Sezione rileva che, in effetti, la formulazione dell'art. 6, comma 1, dello schema risulta espressamente intesa a conferire al Dipartimento in questione le sole funzioni e i compiti "spettanti al Ministero", in quanto demandati alla competenza dello Stato ai sensi delle surriportate disposizioni dell'art. 14, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 300 del 1999, per cui appaiono infondate le preoccupazioni dell'Agenzia circa l'incompatibilità della disposizione regolamentare con norme di carattere primario.

Alla Direzione generale prevista dall'art. 6, comma 2, dello schema, sono poi demandate le competenze che le norme primarie – come già sopra ricordato - hanno riservato allo Stato; anche sotto tale profilo le preoccupazioni prospettate dall'Agenzia appaiono, pertanto, superabili.

Sembra comunque opportuno segnalare l'esigenza che, in sede di applicazione delle norme in esame, vengano seguite particolari cautele, stante la contiguità degli ambiti di competenza rispettivamente del Ministero e dell'Agenzia, al fine di evitare in ogni caso motivi di interferenza e di duplicazione di interventi, i quali, oltre a comportare un possibile pregiudizio sulla legittimità delle operazioni e degli atti posti in essere, potrebbero altresì provocare gravi inconvenienti per l'efficacia operativa delle iniziative da assumere, spesso con la massima urgenza, nel delicato settore in questione.

Tenuto conto dei problemi ora esaminati e della opportunità che, in linea generale, un disegno complesso come quello relativo alla

riorganizzazione degli organi di vertice del Ministero dell'interno, venga sottoposto entro breve termine ad una verifica circa la congruità degli assetti organizzativi del Dicastero, si suggerisce di includere nello schema una norma finale in tal senso, ai fini di un riesame – nel termine di uno o due anni - della effettiva rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione delle soluzioni strutturali oggi adottate.

Sul piano strettamente formale si osserva che – come indicato al punto 2.3.3. della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 3 maggio 2001 – ogni comma può suddividersi in periodi che terminano con il punto e si susseguono senza andare a capo, mentre nello schema in esame in diversi casi (art. 3, commi 3, 5 e 6; art. 5, comma 4) si fa il contrario, per cui occorre effettuare le necessarie correzioni.

Si segnala, ancora, la mancata numerazione del terzo comma dell'art. 4.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

VISTO:

Il Presidente della Sezione  
(Tommaso Alibrandi)

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Maria Barbagallo)